

# AMBITO S8 DELLA PROVINCIA DI SALERNO

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA (TERZA ANNUALITA') PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI DI AMBITO ZONALE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA (ART. 34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - ART. 19 L. 8 novembre 2000, n. 328)**

Tra:

**le Amministrazioni comunali di Salerno e Pellezzano**

**l'Azienda Sanitaria locale Salerno 2**

**l'Amministrazione Provinciale di Salerno**

l'anno 2004, il giorno 14 del mese di luglio, in Salerno, nel Palazzo di Città in via Roma, sono presenti i Sigg.:

Per il Comune di Salerno: \_\_\_\_\_

Per il Comune di Pellezzano: \_\_\_\_\_

Per l'Azienda Sanitaria locale SA/2 \_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione Provinciale: \_\_\_\_\_

## **PREMESSO CHE**

- la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, individua il "Piano di Zona dei servizi socio-sanitari" come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;

- le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli "obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";

- alle Province spettano "le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica", così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che "la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività e' garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto";
- le Regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre - 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- le Unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
- le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione;
- le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 19 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle Regioni;

- i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;

- la Giunta Regionale della Campania, con varie Deliberazioni ha adottato le linee guida che illustrano il percorso e la successione temporale delle fasi della pianificazione sociale, oltre che la composizione di tutti gli ambiti territoriali nei quali è stato ripartito il territorio della Campania;

### **VISTO**

l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 conferisce alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, dispone che "i comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona";

l'art. 19, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di programma;

l'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto, precisa che all'Accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona partecipano i Comuni associati; le aziende unità sanitarie locali, disciplinate dall'articolo 3, D. Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. n. 229/99; gli organismi non lucrativi di utilità sociale (D. Lgs. n. 460/97); gli organismi della cooperazione (cooperative; cooperative sociali, L. n. 381/91, altri organismi a modello mutualistico); le associazioni ed enti di promozione sociale (L. n. 383/2000); le fondazioni e gli enti di patronato; le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/91); gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipub);

l'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

il Programma delle attività territoriali, adottato dall'Azienda Sanitaria Locale Salerno 2, in data \_\_\_\_\_, con il quale, per la componente socio - sanitaria sono definiti gli impegni e gli obblighi specifici nei confronti dell'utenza, con indicazione dei mezzi e delle risorse attivabili, in sintonia con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e nel rispetto del vincolo di bilancio;

### **CONSIDERATO**

la legge 7 agosto 1990, n.241;

la necessità da parte degli enti aderenti al presente Accordo di facilitare ed incoraggiare l'accesso ai servizi socio-sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall'art. 19, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 586 del 16/04/2004, ha approvato le " Linee guida per la programmazione sociale in Campania per il 2004 " (3<sup>a</sup> annualità) ed in particolare:

- (a) ha ripartito tra i vari ambiti il fondo nazionale politiche sociali;
- (b) ha stabilito che il piano sociale di zona sia adottato mediante accordo di programma ad integrazione ed aggiornamento di quello sottoscritto per l'annualità precedente a validità triennale;
- (c) da atto che lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria incontra oggettive difficoltà per il cui superamento l'Assessorato Regionale alle Politiche Sociali sta predisponendo indicazioni più chiare ed articolate attraverso linee guida e regolamenti specifici concordati con l'Assessorato alla Sanità, riferiti a temi come l'accesso, la valutazione dei casi, la definizione dei servizi e, non ultimo, l'acquisizione di risorse aggiuntive a favore dei comuni, attualmente impossibilitati a finanziare la spesa di loro competenza.

che tra i Comuni dell'ambito S8, L' Asl SA/2 e la Provincia di Salerno era stato sottoscritto specifico Accordo di Programma in data 30/11/2001, avente ad

oggetto l'adozione del Piano Sociale di Zona zonale 2002-2004, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 328/2000 e dalle delibere della Giunta Regionale della Campania n. 1824 e 1826 del 29 giugno 2001.

I singoli comuni e l'azienda USL, in data 11/03/2003, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per definire gli impegni e le responsabilità di ciascuno per l'attuazione della seconda annualità del Piano Sociale di Zona 2002-2004;

che tra i Comuni dell'Ambito S8 e la Provincia di Salerno è stato sottoscritto specifico Accordo di Programma in data 15.04.2003 a validità triennale e con il quale è stato adottato tra l'altro il piano sociale di zona anno 2003, successivamente approvato e finanziato dalla Regione Campania;

che l'Ufficio di Piano, in attuazione delle dette linee guida regionali e delle direttive impartite dal Coordinamento Istituzionale, ha redatto il piano sociale di zona - anno 2004 - relativo all'ambito S8;

che il termine per l'adozione del detto piano è stato prorogato al 15/07/2004 giusta nota regionale n° 5223091 del 28/06/2004;

## **TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO**

**IL COMUNE DI SALERNO, (Capofila dell'ambito)**

**IL COMUNE DI PELLEZZANO**

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/2**

**LA PROVINCIA DI SALERNO**

## **SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE**

### **ACCORDO DI PROGRAMMA**

PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA (TERZA ANNUALITA') PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI DI AMBITO ZONALE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

## **PARTE PRIMA**

### **Art. 1 -**

Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti dell'utenza - degli enti aderenti.

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del

Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo adottano il Piano Sociale di Zona relativo all'anno 2004 allegato al presente accordo come parte integrante e sostanziale e si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti nel detto Piano di Zona secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

**Art. 2 -**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rinvia all'accordo di programma sottoscritto in data 15.04.2003, con validità triennale ai sensi dell'art. 20, le cui pattuizioni vengono espressamente confermate.

**Il Sindaco di Salerno:**

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco di Pellezzano:**

\_\_\_\_\_

**Il Direttore Generale ASL SA/2**

\_\_\_\_\_

**Il Presidente  
dell'Amministrazione Provinciale**

\_\_\_\_\_